



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2022/2023

OM 9 marzo 2023, n. 45

**Dott.ssa Flaminia Giorda
Coordinatrice della Struttura
tecnica esami di Stato**



Esame di Stato 2022/2023


Riferimenti normativi essenziali:

- Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
- Decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 che adotta quadri di riferimento e griglie di valutazione per la seconda prova scritta degli esami di Stato negli istituti professionali
- Nota n. 24344 del 23 settembre 2022 *Tempi e modalità di presentazione delle domande per i candidati interni per gli esterni*
- Nota n. 2860 del 30 dicembre 2022 *Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione*
- Decreto ministeriale n. 11 del 25 gennaio 2023 *Individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame*
- Ordinanza ministeriale n. 45 del 9 marzo 2023 *che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023*
- Nota n. 9260 del 16 marzo 2023 *Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/2023*

Esame di Stato 2022/2023

L'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione **torna a essere configurato secondo le disposizioni normative vigenti** (capo III del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017).

In questa presentazione si esamineranno gli **aspetti salienti** correlati all'esame, evidenziando soprattutto alcune **novità**.



Ammissione - candidati interni

Art. 3 - sono richiesti:

- **frequenza** per almeno **tre quarti** del monte ore annuale personalizzato
- **votazione** non inferiore a **sei decimi** in **ciascuna disciplina** e **voto di comportamento** non inferiore a **sei decimi** (c'è la **possibilità** di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di **una insufficienza in una sola disciplina**).
- **partecipazione** alle prove **INVALSI** (questo requisito è presente per la **prima volta**, ma la normativa non prevede connessioni fra i risultati delle prove INVALSI e gli esiti dell'esame di Stato).

L'**unica deroga** riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (**PCTO**), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame.

Ammissione - candidati esterni

Art. 4 - anche quest'anno i candidati esterni hanno presentato domanda tramite procedura informatizzata (Nota 24344 del 23 settembre 2022).

Anche per questi candidati **si prescinde** dal requisito «di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle **attività assimilabili ai PCTO**, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Candidati esterni Trento e Bolzano

Art. 4 - Si prevede che, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, possano essere ammessi come candidati esterni coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005, siano già stati ammessi all'esame di Stato ma non lo abbiano superato; l'ammissione è subordinata comunque al superamento dell'esame preliminare.

Candidati esterni già in possesso di altro diploma

Attenzione alla riformulazione dell'articolo 4 comma 6:

*Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso di nuovo ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al **quadro orario** degli insegnamenti impartiti e/o al codice **ATECO** e/o al codice **NUP** di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.*

N.B. Il richiamo ai «NUP» è stato mantenuto in quanto è nella normativa sui nuovi professionali; a partire dal 2023 l'Istat adotta la classificazione delle professioni CP2021

Esame preliminare dei candidati esterni

L'articolo 5 riporta le indicazioni relative all'esame preliminare in continuità con quanto già presente nelle OM precedenti; al comma 10 è stata aggiunta la seguente precisazione:

*Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; **in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 2, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.***

Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica

L'articolo 8 riguarda **solo** la gestione delle **richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica** per i candidati **degenti** in luoghi di cura od ospedali o **detenuti**, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame.

Non è più prevista la possibilità di svolgere il colloquio a distanza, come era avvenuto negli esami degli anni 2020 – 2022. Per la gestione delle assenze durante i colloqui, si veda l'art. 26 comma 3 (slide successiva).

Candidati assenti al colloquio nella data prevista

L'art. 26 comma 3 reca una nuova precisazione:

*Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare al colloquio nella data prevista, è data **facoltà** di sostenere la prova stessa **in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi** abbinata. In tale caso, **lo scrutinio finale** della classe cui il candidato appartiene viene effettuato **dopo l'effettuazione del relativo colloquio**.*

Tornano le commissioni miste

Art. 12: *Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da **un presidente esterno** all'istituzione scolastica e composte da **tre membri esterni** e, per ciascuna delle due classi abbinata, da **tre membri interni** appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d'esame sono **articolate in due commissioni/classi**.*

Si fa notare che nell'ordinanza di quest'anno il termine "sottocommissione" è stato sostituito dal termine "**commissione/classe**".

Commissari interni nuovi professionali

*Negli istituti **professionali di nuovo ordinamento**, in cui la seconda prova scritta non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati, la **scelta dei commissari interni** dovrà essere effettuata **in relazione allo specifico percorso formativo** attivato nella classe, in modo da **assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova**, cui sarà affidata, ai sensi dell'articolo 20 dell'OM, la stesura delle proposte di traccia.*

Nota n. 9260 del 16 marzo 2023

Documento del Consiglio di classe

Con il ritorno alle commissioni composte da membri esterni ed interni, il documento del Consiglio di classe acquista nuovamente il suo pieno significato, che è quello di fornire **ogni elemento** che il consiglio di classe ritenga **utile e significativo** ai fini dello **svolgimento dell'esame**.

Oltre alle ordinarie indicazioni su Educazione civica e CLIL, quest'anno l'articolo 10 comma 1 precisa che:

*Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai **percorsi di apprendistato di primo livello**, per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene **dettagliata relazione** al fine di informare la commissione sulla **peculiarità di tali percorsi**.*

Credito scolastico

Il credito scolastico torna ad essere attribuito **fino a un massimo di quaranta punti**, di cui dodici per il terzultimo anno, tredici per il penultimo anno e quindici per l'ultimo anno.

All'articolo 11 comma 4 è stato aggiunto il seguente punto d):

*per i candidati **interni** degli istituti **professionali di nuovo ordinamento**, provenienti **da percorsi di leFP**, che **non** siano in possesso di **credito scolastico** per la classe **terza** e/o per la classe **quarta**, in sede di **scrutinio finale della classe quinta** il **consiglio di classe** attribuisce il credito mancante **in base al riconoscimento dei “crediti formativi”** effettuato al momento del passaggio all'istruzione professionale, **tenendo conto** dell'esito delle **eventuali verifiche in ingresso** e dei **titoli di studio di leFP** posseduti*

Credito scolastico IdA

Vengono ribadite le indicazioni relative alle modalità di attribuzione del credito per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**:

*per quanto riguarda il credito maturato nel **secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quarto anno** di cui alla **tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017**, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque **non superiore a venticinque** punti;*

*per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al **quinto** anno di cui alla citata tabella.*

Riunioni plenaria e preliminare - Attività delle Commissioni

Le attività previste e quelle da calendarizzare sono quelle ordinarie. La nuova modalità di effettuazione della seconda prova scritta nei professionali di nuovo ordinamento comporta la **calendarizzazione della/e riunione/i in cui definire le tre proposte di traccia e l'eventuale griglia di valutazione comune** (art. 20 commi 3-6).

Riunioni plenaria e preliminare - Attività delle Commissioni

Art. 16 comma 8 a): cambia la **modalità di gestione delle irregolarità “insanabili”**:

Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato:

*a) qualora rilevi irregolarità che appaiano “prima facie” insanabili, prevede che i candidati sostengano le prove d’esame con riserva, dandone contestuale comunicazione **all’Ufficio scolastico regionale**. La riserva è sciolta **dalla commissione stessa** a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell’ambito della sessione d’esame **o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale**;*

Prove d'esame e punteggi

Tutte le prove d'esame tornano ad essere **prove nazionali** e i loro **punteggi** sono quelli previsti dal d. lgs. 62/2017:

- **prima prova scritta** di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento 20 punti
- **seconda prova scritta** specifica per ciascun percorso di studi 20 punti
- **colloquio** 20 punti

Per i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e per i licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca specifiche disposizioni saranno emanate con appositi decreti ministeriali (anche in relazione alla valutazione della terza prova scritta)

Calendario delle prove d'esame

Il calendario delle prove d'esame (ordinaria) è il seguente:

- **prima** prova scritta: **mercoledì 21 giugno 2023**
- **seconda** prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: **giovedì 22 giugno 2023**. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali di nuovo ordinamento (quadri di riferimento adottati con d.m.15 giugno 2022, n. 164), la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, dalle commissioni (modalità all'articolo 20, commi 3-6)
- **terza** prova scritta: **martedì 27 giugno 2023**, dalle ore 8:30 (per percorsi EsaBac ed EsaBac techno e per licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca)

Prima prova scritta

La prima prova scritta:

- elaborata nel rispetto del **quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, n. 1095**
- **sette tracce**
- **tre diverse tipologie:**
 - **A - analisi** e interpretazione di un **testo letterario** italiano (due tracce)
 - **B - analisi** e produzione di un **testo argomentativo** (tre tracce)
 - **C - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo** su tematiche di attualità (due tracce)
- **una traccia** di tipologia **B** è obbligatoriamente di ambito **storico**

Seconda prova scritta

- La seconda prova, per l'anno scolastico 2022/2023, ha per oggetto **una sola disciplina** caratterizzante, individuata dagli allegati al d.m. n. 11 del 25 gennaio 2023.
- Per i licei, gli istituti tecnici e i percorsi di istituto professionale dell'Istruzione degli adulti (che seguono il previgente ordinamento) si fa riferimento ai **quadri di riferimento** adottati con d.m. n. **769/2018**.
- Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento i **quadri di riferimento** sono stati adottati con d.m. n. **164/2022**.
- Le **disposizioni** per i professionali di nuovo ordinamento sono contenute nell'**articolo 20, commi 3-6**.

Seconda prova nei nuovi professionali

Art. 20 comma 3: *Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, la seconda prova **non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati.** Pertanto, la seconda prova d'esame degli istituti professionali di nuovo ordinamento è **un'unica prova integrata**, la cui **parte ministeriale** contiene la **“cornice nazionale generale di riferimento”** che indica:*

- a. la **tipologia della prova** da costruire, tra quelle previste nel Quadro di riferimento dell'indirizzo (adottato con d.m. 15 giugno 2022, n. 164);*
- b. **il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo**, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto Quadro, cui la prova dovrà riferirsi.*

Seconda prova nei nuovi professionali

- La seconda prova d'esame dei professionali di nuovo ordinamento, pertanto, non si comporrà più di due "sottoprove", correlate ma in parte indipendenti, ma sarà un'unica prova integrata, di cui il ministero definirà una parte, ossia la "cornice generale di riferimento", e la commissione, entro questa cornice, svilupperà l'altra parte, ossia le specifiche richieste per lo specifico percorso attivato dalla scuola.
- La parte ministeriale, ossia la "cornice generale di riferimento", non sarà destinata direttamente ai candidati, ma alle commissioni, cui fornirà le indicazioni unitarie a livello nazionale (tipologia della prova e il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo cui questa dovrà fare riferimento).

Seconda prova nei nuovi professionali

Art. 20 comma 4 *Con riferimento alla prova di cui al comma 3, **le commissioni declinano** le indicazioni ministeriali **in relazione allo specifico percorso formativo** attivato (o agli specifici percorsi attivati) dall'istituzione scolastica, con riguardo al codice **ATECO**, in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa e **tenendo conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d'istituto**, con le modalità indicate di seguito, costruendo le tracce delle prove d'esame con le modalità di cui ai seguenti commi.*

Seconda prova nei nuovi professionali - tempistica

Riguardo alla tempistica, l'articolo 20 comma 4 specifica che:

*La **trasmissione della parte ministeriale** della prova avviene tramite plico telematico, **il martedì precedente il giorno di svolgimento della seconda prova**. La chiave per l'apertura del plico viene fornita **alle ore 8:30**; le commissioni elaborano, **entro il mercoledì 21 giugno** per la sessione ordinaria ed entro il mercoledì 6 luglio per la sessione suppletiva, **tre proposte di traccia**. **Tra tali proposte viene sorteggiata**, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta dai candidati.*

Seconda prova nei nuovi professionali - modalità A

L'articolo 20 comma 5 prevede due modalità di predisposizione:

*La prova è predisposta secondo **le due seguenti modalità, alternative tra loro**, in relazione alla situazione presente nell'istituto:*

A. *Se nell'istituzione scolastica è presente, nell'ambito di un indirizzo, **un'unica classe di un determinato percorso**, l'elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti della commissione/classe titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.*

Seconda prova nei nuovi professionali - modalità B

B. Se nell'istituzione scolastica sono presenti più classi quinte che, nell'ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno perciò il medesimo quadro orario ("classi parallele"), i docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova di tutte le commissioni/classi coinvolte elaborano collegialmente le proposte di traccia per tali classi quinte, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte.

Seconda prova nei nuovi professionali e documento del 15 maggio

L'OM specifica, sia in relazione alla modalità A e che in relazione alla modalità B che nell'elaborazione delle proposte di traccia si dovrà tener conto *anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.*

Pertanto, è necessario inserire nel documento del 15 maggio tutte le indicazioni utili in ordine alla predisposizione della seconda prova.

Seconda prova nei nuovi professionali - durata

L'articolo 20 comma 6 stabilisce che:

*In fase di stesura delle proposte di traccia della prova di cui al comma 3, si procede inoltre a **definire la durata della prova**, nei limiti e con le modalità previste dai Quadri di riferimento, e **l'eventuale prosecuzione** della stessa il giorno successivo, laddove ricorrano le condizioni che consentono l'articolazione della prova in due giorni. Nel caso di articolazione della prova in due giorni, come previsto nei Quadri di riferimento, ai candidati sono fornite **specifiche consegne** all'inizio di **ciascuna giornata d'esame**.*

Seconda prova nei nuovi professionali - comunicazione

Infine, l'articolo 20 comma 6 stabilisce che:

Le indicazioni relative alla durata della prova e alla sua eventuale articolazione in due giorni sono comunicate ai candidati tramite affissione di apposito avviso presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Seconda prova nei nuovi professionali - gestione di eventuali incompatibilità nelle classi parallele

L'articolo 16 comma 6 fornisce indicazioni specifiche:

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, in relazione alla modalità di predisposizione della traccia della seconda prova scritta, tutti i docenti coinvolti nella procedura dichiarano obbligatoriamente per iscritto:

*a) se nell'anno scolastico corrente abbiano o meno **istruito privatamente** uno o più candidati assegnati alle altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;*

*b) se abbiano o meno **rapporti di parentela e di affinità** entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.*

Seconda prova nei nuovi professionali - gestione di eventuali incompatibilità nelle classi parallele

L'articolo 16 comma 6 fornisce indicazioni specifiche:

*Nei casi di **dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene** dal partecipare ai lavori collegiali. Nei casi di **dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della commissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della commissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può **disporre motivata deroga** all'incompatibilità.***

Seconda prova scritta

Istituti professionali IdA (previgente ordinamento)

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione professionale, **che fanno riferimento al previgente ordinamento**, la seconda prova d'esame è costituita, **come nel 2019**, da una prima parte nazionale della traccia, inviata tramite plico telematico, e da una seconda parte elaborata dalle commissioni, in coerenza con quanto previsto dai quadri di riferimento di cui al d.m. 769 del 2018.

L'articolo 20 comma 8 contiene disposizioni in merito.

Seconda prova scritta Trento e Bolzano corsi annuali

Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i corsi annuali, di cui all'art. 3, comma 1,

lettera c), sub ii, le commissioni:

- assumono/predispongono la seconda prova tenendo conto dei risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale;
- in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta in uno o due giorni; le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono comunicati ai candidati il giorno della prima prova.

Correzione e valutazione prove scritte

- *La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della seconda prova**, dedicando un **numero di giorni congruo** rispetto al numero dei candidati da esaminare. Art 21 c. 1*
- *Le commissioni possono procedere alla **correzione** delle prove scritte **operando per aree disciplinari**. Art 21 c. 4*
- Nei **Quadri di riferimento** sono presenti **Griglie di valutazione** con indicatori; ad ogni indicatore è assegnato un punteggio massimo.
- La commissione **deve declinare gli indicatori in descrittori** costruendo gli strumenti di valutazione delle prove.

Approfondimento: Griglia di valutazione prima prova scritta (QdR all d.m. 1095/2019)

- La griglia di valutazione della prima prova scritta prevede due tipologie di indicatori:
 - 1) Indicatori da applicare a tutti i tipi di traccia
 - 2) Indicatori specifici per ogni tipologia (A-B-C)
- La commissione assegnerà un massimo di 60 punti agli indicatori sub 1) e un massimo di 40 punti agli indicatori sub 2)
- La commissione, quindi, sarà chiamata a:
 - declinare gli indicatori in descrittori di livello
 - attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore (rispettando il rapporto 60/40)
 - attribuire un intervallo di punti a ciascun livello
 - riportare il punteggio a ventesimi (dividendo per 5 il totale ottenuto).

Approfondimento: Griglia di valutazione seconda prova

- Le griglie di valutazione contenute nei QdR adottati con il d.m. 769/2018 sono **specifiche per ogni indirizzo, articolazione, opzione** di licei, tecnici, professionali previgente ordinamento (IdA).
- Le griglie di valutazione contenute nei QdR adottati con il d.m. 164/2022 si riferiscono a ciascuno degli 11 indirizzi di istruzione professionale di nuovo ordinamento, e sono **trasversali a tutti i percorsi** declinati dalle scuole all'interno dell'indirizzo.
- In esse sono definiti gli **indicatori** (in media 4-5 per ogni QdR), che costituiscono le **dimensioni valutative** collegate agli obiettivi della prova.
- Le Commissioni declineranno gli indicatori in descrittori di livello.
- Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo; il totale è 20.

Correzione e valutazione prove scritte - nuovi professionali

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, qualora le proposte di traccia vengano elaborate con la modalità B:

*poiché la traccia della prova è comune a più classi, è **necessario utilizzare**, per la valutazione della stessa, **il medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente** da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un'apposita riunione, da svolgersi prima dell'inizio delle operazioni di correzione della prova.*

Articolo 20, comma 5 (modalità B)

Colloquio

- Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del **PECUP**.
- Nello svolgimento del colloquio, la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente** (di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88).
- La commissione/classe cura l'**equilibrata articolazione e durata** delle fasi del colloquio e il **coinvolgimento** delle diverse discipline, **evitando una rigida distinzione** tra le stesse.
- Alla **discussione degli elaborati** relativi alle prove scritte va riservato un **apposito spazio** nell'ambito dello svolgimento del colloquio.

Colloquio - Analisi del materiale

- Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del **materiale** scelto dalla commissione/classe.
- Le **modalità di predisposizione e assegnazione** sono le stesse utilizzate nel 2022 (La commissione/classe provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali **all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio**, per i relativi candidati).
- Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei **nodi concettuali** caratterizzanti le **diverse discipline** e del loro **rapporto interdisciplinare**.
- Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe **tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto**, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, **con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese** nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Colloquio d'esame - PCTO ed Educazione civica

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei **PCTO o dell'apprendistato di primo livello**, con **riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica**;
- di aver maturato le competenze di **Educazione civica** come definite nel **curricolo d'istituto** e previste dalle **attività declinate dal documento del consiglio di classe**.

Colloquio - IdA

I candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP) prevede, nel terzo periodo didattico, l'**esonero** dalla frequenza di **unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline**, possono – a richiesta – essere **esonerati dall'esame su tali discipline** nell'ambito del colloquio.

Per i candidati che **non hanno svolto i PCTO**, il colloquio valorizza il **patrimonio culturale della persona** a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una **rilettura biografica del percorso** anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

Colloquio - Trento e Bolzano corsi annuali

Nell'ambito del colloquio **il candidato espone**, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (**project-work**) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell'elaborazione del progetto.


Colloquio - Valutazione

La commissione/classe:

- procede all'**attribuzione** del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato **nello stesso giorno** nel quale il colloquio viene espletato
- utilizza la **griglia di valutazione di cui all'allegato A** all'ordinanza.

Progetto Esabac e Esabac techno Percorsi con opzione internazionale

L'articolo 23 indica che specifiche disposizioni su questi percorsi saranno emanate con appositi decreti.



Esame dei candidati con disabilità, con DSA e altri BES

- Le **previsioni** per i candidati con disabilità, con DSA e altri BES (disposizioni sulle prove equipollenti, sulle misure compensative, sull'assegnazione di tempi differenziati per l'effettuazione delle prove scritte ecc.) **ricalcano quelle ordinarie** delle precedenti sessioni d'esame con prove scritte.
- **Per il colloquio**, anche per questi candidati **non** è più **previsto** il possibile svolgimento in **modalità telematica**.

Altri elementi da sottolineare

- Nella compilazione dei verbali è previsto l'uso di "Commissione web" «salvo motivata impossibilità». Art. 27 comma 3
- La competenza alla firma degli attestati di credito formativo è precisata all'art. 28 comma 8.
- Si precisa che il Supplemento Europass al certificato e il Curriculum dello studente sono resi disponibili agli studenti nell'apposita piattaforma. Art. 28 comma 12
- I Presidenti di commissione trasmettono al competente USR un'apposita relazione, sulla base di un *form* telematico disponibile su "Commissione web". Art. 28 comma 6